

STATUTO DELLA CIA – CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI PISA

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI **PISA**, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in **PISA**. L'Associazione è altresì denominata "CIA **PISA**", ovvero "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI **PISA**".

Essa usa la denominazione Confederazione Italiana Agricoltori e i relativi logotipo (CIA, seguito dalla specificazione ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI **PISA**, ovvero seguito dalla specificazione "**PISA**" o "di **PISA**") e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla Cia Nazionale, prendendo atto che la proprietà esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della Cia Nazionale.

La CIA Associazione Provinciale di **PISA** si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del Sistema Cia, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle imprese agricole, delle imprenditrici e degli imprenditori agricoli, degli enti e delle relative forme associate e di tutti coloro che operano in ambito rurale. Essa rappresenta e tutela altresì i concedenti di fondi rustici e tutti coloro che operano a qualunque titolo nell'ambito del comparto produttivo agricolo o in qualunque fase della filiera agroalimentare.

La Cia Associazione Provinciale di **PISA** concorre a costituire il Sistema Cia, ed è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa o della loro attività, ovvero il loro domicilio o residenza nel territorio provinciale di **PISA**.

Essa comprende tutte le strutture organizzative territoriali in cui si articola, nonché le Associazioni di Persone e i Gruppi di Interesse Economico costituiti nel territorio provinciale.

La Cia Associazione Provinciale di **PISA** favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

La Cia Associazione Provinciale di **PISA** è un'associazione autonoma, democratica ed indipendente che afferma la centralità dell'impresa agricola singola ed associata, promuove la crescita culturale, morale e civile ed economica degli agricoltori e di tutti coloro che operano nel mondo rurale.

La Cia di **PISA** persegue la realizzazione dei valori che attengono all'impresa agricola, alla democrazia economica, alla libera iniziativa imprenditoriale, al lavoro, all'ambiente rurale, alla solidarietà ed alla cooperazione, alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

La Cia di **PISA** agisce per l'unità degli agricoltori e delle loro Organizzazioni di rappresentanza e per la ricerca di convergenze con tutti i settori economici e sociali.

La Cia di **PISA** persegue i seguenti scopi e svolge le seguenti attività:

- a) Rappresenta e tutela le imprenditrici, gli imprenditori agricoli e le imprese agricole in qualunque forma costituite, i concedenti i fondi rustici ed a chiunque operi nel comparto produttivo agricolo, nell'ambito dei territori di riferimento, nei confronti di tutte le Istituzioni pubbliche e private ivi costituite ed operanti;
- b) promuove la cooperazione e l'associazionismo tra produttori agricoli;
- c) rappresenta e tutela gli interessi degli altri associati alla Cia nell'ambito del territorio di riferimento e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli istituzionali,

- politici o economici opportuni;
- d) elabora le politiche confederali a livello provinciale in coerenza con gli indirizzi complessivi del Sistema Cia, svolge il ruolo di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle stesse in ambito provinciale verso tutti i soggetti del Sistema Cia provinciale;
 - e) promuove e verifica le azioni e le iniziative delle Associazioni di Persone, dei Gruppi di Interesse Economico, dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI A CONTRATTO AGRARIO (ANCCA) e delle eventuali altre associazioni costituite od operanti nel suo territorio, facenti capo al Sistema Cia;
 - f) stipula accordi con le altre organizzazioni imprenditoriali agricole, economiche, sociali e sindacali e con le forze politiche e le Istituzioni di livello provinciale;
 - g) partecipa alla programmazione territoriale nel proprio territorio di riferimento e concorre alla programmazione territoriale a livello regionale nell'ambito del Sistema Cia;
 - h) stipula accordi e contratti sindacali e interprofessionali a livello provinciale d'intesa, ove possibile, con i Gruppi di Interesse Economico operanti nella provincia di **PISA**;
 - i) individua ed organizza a livello provinciale i servizi di consulenza ed assistenza per rispondere alle esigenze degli agricoltori e delle imprese agricole secondo criteri di efficienza e qualità, tenendo conto delle economie di scala, da realizzare prioritariamente in sinergia e nell'ambito del Sistema Cia;
 - j) promuove il miglioramento dell'assistenza sociale, previdenziale ed assistenziale a favore degli agricoltori, dei loro familiari e, in generale, di tutte le persone, anche avvalendosi del suo Ente di PATRONATO INAC;
 - k) realizza tutte le iniziative necessarie ed opportune al fine della qualificazione dell'agricoltura e del mondo rurale, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad enti e società;
 - l) stabilisce le politiche finanziarie provinciali necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
 - m) stabilisce il trattamento normativo ed economico del proprio personale dipendente tenendo conto dei criteri e principi che il Sistema Cia adotta riguardo ai rapporti di lavoro;
 - n) d'intesa con la Cia Regionale della Toscana può deliberare la costituzione di associazioni subprovinciali, ovvero la confluenza in associazioni interprovinciali;
 - o) costituisce e/o promuove enti, istituti e società anche per l'erogazione di servizi e per la formazione professionale in attuazione di disposizioni legislative nell'ambito del proprio territorio di riferimento, in sinergia con il Sistema Cia.

La Cia di **PISA** promuove e persegue le pari opportunità di genere, operandosi per rimuovere gli ostacoli che impediscono la valorizzazione dell'imprenditoria femminile in agricoltura e nella rappresentanza politica e sindacale.

La Cia di **PISA** promuove l'accesso dei giovani nel settore agricolo e la collaborazione tra le generazioni.

TITOLO II GLI ASSOCIATI

ART. 3 - REQUISITI

Possono aderire ed essere associati alla Cia, e quindi alla Cia Associazione Provinciale di **PISA**, le imprenditrici e gli imprenditori agricoli singoli ed associati, i loro collaboratori familiari, le imprese agricole in qualunque forma costituite (società di persone, cooperative e di capitali, enti), gli amministratori delle società agricole ed i soci delle società di persone, i proprietari ed i concedenti di fondi rustici, gli affittuari di fondi rustici, i tecnici e gli operatori del settore agricolo, i dipendenti del Sistema Cia. Possono altresì aderire tutti coloro che operano in ambito rurale.

Gli iscritti all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI - ANP CIA e coloro che hanno rilasciato

deleghe ai fini dei contributi sindacali ed associativi, sono automaticamente associati alla Cia.

L'adesione alla Cia Associazione Provinciale di **PISA**, effettuata mediante il tesseramento unico, vale come adesione all'intero Sistema Cia.

La qualità di socio è personale e non trasferibile né per atto tra vivi, né per successione. L'adesione è annuale. In caso di recesso dal rapporto associativo, il recedente non potrà chiedere il rimborso della quota, né la divisione del patrimonio comune

ART. 4 - I DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Agli associati alla Cia sono garantiti i seguenti diritti.

- A. Ogni associato alla Cia, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente Art. 3 e titolare di una autonoma tessera associativa, può esercitare il diritto di voto negli organismi confederali, secondo le norme del presente Statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- B. Ogni associato può esprimere in ciascuna Assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- C. Gli Organi che convocano le Assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'Organo che convoca.
- D. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli Organi del Sistema confederale secondo le norme del presente Statuto, del Regolamento nazionale ed in quelle dei rispettivi statuti confederali in cui sono pure stabilite le proporzioni di rappresentanza all'interno degli Organi delle diverse categorie di associati, ovvero dei soggetti facenti capo al Sistema Cia, fermi i requisiti soggettivi per gli incarichi di rappresentanza e dirigenza dei diversi livelli confederali così come previsti dal presente Statuto ed in quelli Regionale e Nazionale.
- E. Tutti i componenti degli Organi di qualsiasi livello debbono essere iscritti alla Cia almeno dalla data della convocazione dell'Organo che convoca l'Organo deputato alla elezione; i candidati a Presidente provinciale o di Associazione di persone debbono essere iscritti alla Cia almeno dall'esercizio precedente.
- F. Per poter fruire dei servizi offerti da Cia ai diversi livelli, salvo quelli che vengono erogati a tutti i cittadini per disposizione di legge, è necessario essere associati.

ART. 5 – I DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato alla Cia, e quindi al Sistema Cia deve:

- A. Accettare il presente Statuto e quelli della Cia Nazionale e Regionale.
- B. Rispettare le delibere degli Organi statutari a tutti i livelli confederali regolarmente assunte.
- C. Attenersi alle regole di comportamento contenute negli Statuti, nei Regolamenti e nel Codice Etico della Confederazione.
- D. Ottemperare alla contribuzione al Sistema Cia con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'Organo elettivo. La morosità per un intero anno comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali.
- E. Fornire al Sistema Cia ed agli enti e società di sua emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato e la tutela della riservatezza sui dati personali, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quanto altro, con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi.
- F. Garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del Sistema Cia.

TITOLO III RAPPORTI CON IL SISTEMA CIA

ART. 6 – LA CIA DI PISA QUALE COMPONENTE IL SISTEMA CIA

La Cia Associazione Provinciale di **PISA**, quale componente il Sistema Cia, recepisce e fa propri i principi e gli obblighi stabiliti nell'art. 20 dello Statuto Nazionale Cia, nei modi stabiliti nel presente Statuto. Ed in particolare:

- a) recepisce integralmente il Codice Etico, il Regolamento Nazionale della Cia, ed il Regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti, nonché la disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 35 dello Statuto Nazionale Cia;
- b) afferma che il Presidente dell'Associazione Provinciale deve essere un imprenditore agricolo e non dipendente del Sistema Cia;
- c) compone gli Organi provinciali garantendo che per almeno i 2/3 siano partecipati da imprenditori agricoli. Ciò ad esclusione degli Organi di garanzia (Collegio dei Revisori e Collegio dei Garanti);
- d) garantisce la presenza di donne nelle Assemblee e negli Organi direttivi provinciali in relazione al numero effettivo delle associate sul totale degli iscritti e comunque con una presenza non inferiore al 20%;
- e) stabilisce la durata in carica del Presidente per non più di due mandati pieni e consecutivi;
- f) stabilisce e pratica la separazione delle funzioni di rappresentanza politico-sindacale, di competenza degli Organi, dalla gestione, di competenza della struttura - composta di funzionari e dipendenti - facente capo al Direttore, unico responsabile del corretto e regolare andamento del livello confederale provinciale;
- g) garantisce l'effettiva partecipazione degli iscritti alla vita associativa di tutte le componenti della Cia, anche mediante la determinazione di deleghe successive;
- h) si obbliga a garantire la contribuzione al Sistema Cia con il versamento di quote associative secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale e dagli Organi regionali;
- i) riconosce la presenza di una sola associazione per ogni livello territoriale di riferimento, salvo eventuali deroghe speciali deliberate dalla Direzione Nazionale della Cia;
- j) garantisce la messa a disposizione del Sistema Cia dei dati associativi e quanto altro necessario al conseguimento degli scopi sociali;
- k) accetta espressamente i provvedimenti di commissariamento e degli altri provvedimenti sanzionatori previsti nello Statuto Nazionale, anche nei confronti dei singoli associati, secondo le modalità specificate nel Regolamento Nazionale;
- l) concorre nella nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e del Collegio Regionale dei Garanti ed accetta espressamente le loro decisioni in ogni controversia, anche con le altre componenti del Sistema Cia.

ART. 7 - RAPPORTI CON LA ASSOCIAZIONE REGIONALE E CON LA CIA NAZIONALE

La Cia Associazione Provinciale di **PISA** riconosce il ruolo di rappresentanza politica e sindacale della Cia Regionale della Toscana nelle sedi istituzionali e politiche della Regione Toscana, nonché la sua funzione di concorrere alla determinazione delle azioni di tutela delle imprese agricole associate in ambito regionale.

La Cia Associazione provinciale di **PISA** riconosce alla Cia Regionale della Toscana la funzione di promozione e coordinamento delle attività e delle iniziative delle Associazioni di Persone e dei Gruppi di Interesse Economico.

La Cia Associazione Provinciale di **PISA** riconosce, il ruolo della Cia Nazionale, in cui si realizza la sintesi politica del Sistema Cia rappresentato in sede nazionale, europea ed internazionale dalla Cia Nazionale.

ART. 8 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI PERSONE

La Cia Associazione Provinciale di **PISA**, riconosce il valore sociale delle attività e delle azioni promosse dalla ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI – ANP CIA -, dalla ASSOCIAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI - AGIA – e dalla ASSOCIAZIONE DELLE IMPRENDITRICI AGRICOLE DONNE IN CAMPO sul proprio territorio, impegnandosi alla loro affermazione.

La Cia di **PISA**, affermando l'importanza fondamentale della presenza dei pensionati, delle imprenditrici agricole e dei giovani imprenditori nella vita confederale nonché il valore strategico delle politiche settoriali, per la qualità della vita nelle aree rurali, per la qualificazione e lo sviluppo delle imprese agricole e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, promuove la costituzione dei livelli associativi di tali Associazioni di Persone.

Negli organi direttivi della Cia Associazione Provinciale di **PISA** è garantita un'adeguata presenza di giovani, donne e pensionati nella loro espressione di rappresentanti delle Associazioni di Persone.

La Cia riconosce altresì il valore delle attività svolte dalla ASSOCIAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI A CONTRATTO AGRARIO (ANCCA) e dalle altre associazioni rappresentative di interessi settoriali costituite nell'ambito del proprio Sistema confederale, e si impegna per l'affermazione delle loro iniziative e delle loro attività nell'interesse delle categorie rappresentate e del progresso dell'agricoltura.

ART. 9 - RAPPORTI CON I GRUPPI DI INTERESSE ECONOMICO

La Cia Associazione Provinciale di **PISA**, riconosce, promuove e favorisce la costituzione di Gruppi di Interesse Economico (GIE) dei settori produttivi, quali articolazioni della Cia, per la tutela e valorizzazione degli interessi economici ed organizzativi delle imprese agricole che operano in tali settori produttivi.

I GIE esprimono parere sulle scelte politiche fondamentali per i settori produttivi di propria competenza, esercitano potere di proposta e, su delega della Cia di riferimento, possono esercitare funzioni di rappresentanza.

Le modalità di costituzione, di funzionamento e di partecipazione dei GIE al Sistema confederale sono stabilite dal Regolamento Nazionale Cia.

Negli Organi direttivi della Cia Associazione Provinciale di **PISA** è garantita la presenza di rappresentanti dei GIE costituiti a livello provinciale.

TITOLO IV GLI ORGANI DELLA CIA DI PISA

ART. 10 - COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLA CIA DI PISA

Gli Organi della Cia Associazione Provinciale di **PISA** sono composti dagli iscritti alla Cia. La presenza di imprenditrici agricole ed imprenditori agricoli negli Organi confederali non deve essere inferiore a 2/3 dei partecipanti a tali Organi.

Ogni Organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri. E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni Organo.

ART. 11 - GLI ORGANI DELLA CIA DI PISA

Gli organi della Cia Associazione Provinciale di **PISA** sono:

- l'Assemblea,
- la Direzione,
- la Giunta,
- il Presidente,
- Il Collegio dei Revisori dei Conti,
- il Collegio dei Garanti.

In via di principio ed ove non disposto diversamente, venendo meno un componente di un Organo confederale, l'Organo stesso può decidere la cooptazione in sostituzione del membro che sia cessato dalla carica per qualunque motivo. Tale cooptazione deve essere ratificata dall'Organo competente per la elezione nella sua prima riunione utile.

In caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, l'Organo si intende decaduto e dovrà essere nuovamente eletto nella sua totalità.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA DELLA CIA DI PISA: DURATA E COMPOSIZIONE, POTERI E COMPITI

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della Cia Associazione Provinciale di **PISA**, rimane in carica quattro anni e si svolge almeno una volta l'anno.

Essa è composta fino ad un massimo di **90** membri eletti cui si aggiungono, quali membri di diritto, il Presidente della Cia di **PISA**, i Presidenti delle Associazioni di Persone costituite a livello provinciale (AGIA, ANP E DONNE IN CAMPO) e dei GIE provinciali riconosciuti.

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, ove costituiti.

L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente;
- b) delibera i criteri relativi alla composizione ed il numero dei componenti la Direzione e li elegge;
- c) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, e tra essi il Presidente, e ne determina l'eventuale compenso;
- d) nomina i componenti il Collegio dei Garanti, e tra essi il Presidente, in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale Organo e ne determina l'eventuale compenso;
- e) verifica le linee di strategia politiche, di programma e di indirizzo della Cia Associazione Provinciale di **PISA** decise dall'Assemblea Elettiva e le aggiorna;
- f) esamina l'andamento della Cia Associazione Provinciale e delle strutture collegate;
- g) esamina il bilancio consuntivo della Cia Associazione Provinciale, approvato dalla Direzione, ove ciò sia richiesto da 1/5 dei componenti dell'Assemblea stessa;
- h) indica le linee preventive di politica finanziaria pluriennale;
- i) approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 + 1 dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi Artt. 27 e 28. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti alla Direzione Nazionale della Cia, perché ne valuti la coerenza con lo Statuto Nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel Sistema Cia. Tutte le modifiche statutarie sono comunicate alla Cia Regionale della Toscana.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, su conforme delibera della Giunta, in prima ed in seconda convocazione, almeno 10 giorni prima. La seconda convocazione deve avvenire con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima convocazione.

La convocazione può avvenire mediante lettera semplice, telegramma, posta elettronica e/o affissione di avviso nelle sedi Cia, ovvero mediante avvisi sulla stampa confederale, sul sito internet di Cia Toscana o della Cia di **PISA**.

Le decisioni dell'Assemblea, tranne quelle richiamate al precedente punto i), sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti, e con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide qualunque sia il numero dei presenti e con la maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

ART. 13 – ASSEMBLEA ELETTIVA DELLA CIA DI PISA: DURATA E COMPOSIZIONE, POTERI E COMPITI

Ogni quattro anni, secondo quanto previsto dalla Direzione Nazionale della Cia, il Presidente convoca l'Assemblea Elettiva per:

- deliberare il numero dei componenti della Assemblea provinciale ed elegerli;
- eleggere i delegati alla partecipazione alle Assemblee Elettive degli altri livelli confederali, secondo le indicazioni e gli eventuali Regolamenti adottati dalla Direzione Nazionale e dalla Direzione Regionale;
- discutere le linee di strategia politiche, di programma e di indirizzo della Cia individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'agricoltura e delle imprese associate.

Le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori dell'Assemblea Elettiva provinciale sono rinviate al Regolamento Nazionale, ovvero al Regolamento Regionale. In assenza di tali Regolamenti, si adotterà, per similitudine, la regolamentazione adottata per l'ultima Assemblea Elettiva svolta.

ART. 14 – DIREZIONE: DURATA E COMPOSIZIONE, POTERI E COMPITI

La Direzione provinciale rimane in carica per quattro anni ed è formata da componenti eletti fino ad un numero massimo di **35** componenti cui si aggiungono, quali membri di diritto, il Presidente della Cia di **PISA**, i Presidenti delle Associazioni di Persone costituite a livello provinciale (AGIA, ANP E DONNE IN CAMPO) e dei GIE provinciali riconosciuti.

La Direzione è composta secondo i criteri di cui al precedente art. 6 lett. c) d).

La Direzione:

- elegge uno o più Vicepresidenti. Ove risultassero eletti più Vicepresidenti può eleggere il Vicepresidente Vicario;
- determina l'eventuale indennità di carica per il Presidente e il/i Vicepresidente/i;
- elegge i membri della Giunta, ne determina il numero e l'eventuale indennità di carica;
- delibera iniziative e programmi di carattere politico-sindacale, programmatico e finanziario in coerenza con le linee generali stabilite dall'Assemblea provinciale e con gli indirizzi generali del Sistema Cia;
- approva l'eventuale Regolamento Provinciale;
- esercita il controllo sull'attività e i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla Cia Associazione Provinciale di **PISA**;
- propone alla Assemblea le eventuali modifiche al presente Statuto;
- adisce il Collegio dei Garanti provinciale, ove costituito (o Regionale ove il Collegio provinciale non fosse costituito, o Nazionale, ove i Collegi provinciale e regionale non fossero costituiti) al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza, da parte degli associati o degli Organi dirigenti provinciali, del presente Statuto, dello Statuto Regionale e dello Statuto Nazionale, dei Regolamenti e del Codice Etico;

- dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva, sulla base delle proposte elaborate dalla Giunta, il bilancio preventivo e consuntivo approvando altresì le quote di contribuzione dovute dalla Cia Provinciale. Ove sia richiesto da almeno 1/5 dei componenti della Direzione l'approvazione del bilancio preventivo e/o del bilancio consuntivo viene sottoposta all'esame, alla prima seduta utile, dell'Assemblea;
- approva la costituzione dei Comitati territoriali di cui al successivo Titolo V del presente Statuto;
- promuove la costituzione, l'organizzazione e lo scioglimento dei Gruppi di Interesse Economico nel proprio territorio;
- ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dalla Giunta;
- delibera sugli atti di straordinaria amministrazione non attribuiti ad altri Organi

La Direzione viene convocata dal Presidente che, sentita la Giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno.

La Direzione è convocata in prima ed in seconda convocazione, almeno 7 giorni prima. Per comprovati motivi di urgenza e/o gravità la Direzione può essere convocata per anche per via breve, con 24 ore di preavviso. La seconda convocazione deve avvenire con un intervallo di tempo di almeno 6 ore rispetto alla prima convocazione.

La convocazione può avvenire mediante lettera semplice, telegramma, posta elettronica e/o affissione di avviso nelle sedi Cia, ovvero mediante avvisi sulla stampa confederale e/o sul sito di Cia Toscana o della Cia di **PISA**.

Tranne nei casi di elezione di Organi o nomina a qualunque incarico, è consentita la partecipazione ai lavori della Direzione in videoconferenza purché risulti evidente e tracciata la partecipazione dei componenti collegati in videoconferenza.

Se invitati, partecipano alle sedute della Direzione, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alla Direzione possono essere invitati anche soggetti esterni alla Cia.

ART. 15 - LA GIUNTA: DURATA E COMPOSIZIONE, POTERI E COMPITI

La Giunta provinciale rimane in carica quattro anni ed è un Organo esecutivo collegiale composto dal Presidente e da numero massimo di **9** membri.

Non possono far parte della Giunta i dipendenti a qualunque titolo della Cia e di altri soggetti componenti del Sistema Cia di **PISA**.

La Giunta:

1. promuove l'attività politica della Cia Associazione Provinciale di **PISA**;
2. ha funzioni di rapporti politico/istituzionali verso la Provincia di **PISA** e tutte le Istituzioni politiche, economiche e sociali, anche a supporto delle componenti del Sistema Cia provinciale e delle proprie sedi territoriali;
3. verifica l'attuazione dei deliberati degli Organi presso le strutture deputate;
4. convoca l'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno.

La Giunta viene convocata dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La Giunta è convocata in unica convocazione, almeno 3 giorni prima. Per comprovati motivi di urgenza e/o gravità, la Giunta può essere convocata per anche per via breve con 12 ore di preavviso.

La convocazione ordinaria può avvenire mediante lettera semplice, telegramma, fonogramma e posta elettronica.

La Giunta ha i seguenti poteri:

- a) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore della Cia Associazione Provinciale seguendo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale della Cia;
- b) esprime parere sull'eventuale proposta di Statuto delle Associazioni di Persone costituite a livello provinciale e sulle proposte delle medesime Associazioni in merito al nominativo del rispettivo legale rappresentante. In assenza di tali proposte, formula agli Organi delle Associazioni di Persone una propria proposta per il nominativo del legale rappresentante;
- c) attua e sviluppa, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della Cia Associazione Provinciale, secondo le indicazioni degli Organi direttivi della Cia Associazione Provinciale;
- d) delibera in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, all'utilizzazione, dietro parere del Direttore, dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- e) costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati della Direzione, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- f) nomina i rappresentanti e/o amministratori della Cia nelle società ed enti costituiti o partecipati dalla Cia Provinciale e nomina i rappresentanti della Cia nelle società ed enti esterni al Sistema Cia;
- g) esercita il controllo sull'attività ed i risultati di società ed enti promossi o partecipati direttamente o indirettamente dalla Cia Associazione Provinciale;
- h) adisce il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine all'osservanza delle norme del presente Statuto e degli Statuti e Regolamenti dei livelli Regionale e Nazionale;
- i) decide, su proposta del Direttore, in merito all'acquisto e la vendita di beni immobili portando tale decisione a ratifica della Direzione;
- j) delibera su tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e patrimoniali, sia attive che passive, di importo superiore a 250.000,00 euro (duecentocinquantamila/00 euro), nonché tutte quelle di importo inferiore che riterrà opportune;
- k) delibera su tutte le operazioni finanziarie e mobiliari, sia attive che passive, di importo inferiore a 250.000,00 euro (duecentocinquantamila/00 euro) ed adotta una propria determinazione nella quale sono fissate le deleghe al Direttore in merito al tetto massimo delle operazioni di tale natura che questi è autorizzato a compiere senza preventiva delibera della Giunta medesima;
- l) delibera, su proposta del Direttore, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della Cia Associazione Provinciale nonché le assunzioni, i licenziamenti e l'inquadramento contrattuale dei funzionari;
- m) dà attuazione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- n) approva il bilancio consuntivo predisposto dal Direttore e lo sottopone all'approvazione della Direzione;
- o) approva il bilancio preventivo predisposto dal Direttore e lo sottopone all'approvazione della Direzione;
- p) approva le eventuali variazioni al bilancio preventivo predisposte dal Direttore che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- q) delibera, su proposta del Direttore, i criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni;
- r) ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dal Presidente;
- s) delibera, su proposta del Direttore, su tutti gli atti di ordinaria amministrazione concernenti la gestione della Cia Associazione Provinciale;
- t) può dotarsi di un Regolamento per il proprio funzionamento.

ART. 16 - IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Provinciale tra le imprenditrici e gli imprenditori agricoli associati alla Cia Associazione Provinciale di **PISA**. Egli rimane in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente della Cia Associazione Provinciale di **PISA**:

- ha la rappresentanza politica della Cia Associazione Provinciale di **PISA**;
- ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della Cia Associazione Provinciale di **PISA**;
- rappresenta la sintesi del Sistema Cia di **PISA**, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
- presiede gli Organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze,
- presiede gli Organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con potere di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratore nelle liti.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario se nominato o, in mancanza di tale nomina, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal più anziano di età dei membri di Giunta.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea Provinciale per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi secondo quanto stabilito al precedente Art. 12.

ART. 17 - IL DIRETTORE PROVINCIALE

Il Direttore provinciale della Cia Associazione Provinciale di **PISA** viene nominato dalla Giunta, su proposta del Presidente e con le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale della Cia.

Se associato alla Cia, il Direttore può essere membro effettivo degli Organi direttivi (Assemblea e Direzione).

Il Direttore:

1. è responsabile del funzionamento della struttura della Cia Associazione Provinciale di **PISA** e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
2. è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli Organi provinciali limitatamente alle funzioni a attribuitegli;
3. collabora all'elaborazione delle politiche associative, assiste la Giunta ed il Presidente nella rappresentanza politica del Sistema Cia di **PISA** ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte nei limiti delle funzioni attribuitegli;
4. partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Cia Associazione Provinciale ed esprime il proprio parere motivato sulle proposte di delibera;
5. propone alla Giunta l'articolazione della struttura organizzativa della Cia Associazione Provinciale, nonché l'attribuzione o revoca degli incarichi a dipendenti, funzionari e quadri;
6. propone alla Giunta l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente nonché le proposte di inquadramento contrattuale dei quadri, dei funzionari e dei dirigenti, ivi compresi quelli assegnati alle Associazioni di persone, sentiti i rispettivi Presidenti. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile. Quadri, funzionari e dirigenti rispondono direttamente al Direttore provinciale.

Il Direttore provinciale si coordina con i Direttori Regionale e Nazionale coerentemente alle previsioni del Regolamento Nazionale relativo ai rapporti tra i Direttori del Sistema Cia, anche al

fine di conseguire una gestione economica e finanziaria del Sistema Cia provinciale tesa al pareggio di bilancio e ad un elevato standard di qualità ed efficienza dei servizi agli associati.

Al fine di poter svolgere le mansioni di direzione generale del Sistema Cia provinciale, il Direttore può essere nominato dalla Cia quale Amministratore Unico, ovvero di Presidente del Consiglio di Amministrazione, delle società di servizio costituite dalla Cia Associazione Provinciale di **PISA**, delle quali la medesima detiene il capitale sociale, operanti nell'ambito del Sistema Cia provinciale.

Il Direttore provinciale informa delle attività svolte e dei risultati ottenuti gli Organi dell'associazione.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Direttore può avvalersi della collaborazione dei Responsabili dei Settori di lavoro e/o di Ufficio di zona nei quali è strutturato operativamente il Sistema Cia di **PISA**, riuniti in Coordinamento.

Le procedure di nomina del Direttore, la partecipazione al Coordinamento dei Direttori del Sistema Cia, le incompatibilità sono disciplinate dal Regolamento Nazionale Cia, dagli Statuti e dal Codice Etico.

ART. 18 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene nominato dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni e può essere presieduto da un componente esterno al Sistema Cia di **PISA**.

In luogo del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Assemblea può nominare un Revisore Ufficiale dei Conti al quale si intendono attribuite tutte le funzioni del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della Cia Associazione Provinciale. Predispone la relazione al bilancio consuntivo, che viene rimessa alla Direzione ed eventualmente all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può approvare un Regolamento per il proprio funzionamento.

Ove non nominato, le funzioni del Collegio possono essere attribuite al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti di Cia Toscana.

ART. 19 - IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GARANTI

Il Collegio Provinciale dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che non possono avere alcun incarico, né elettivo né di dipendenza con la Cia di **PISA**. Il Collegio Provinciale dei Garanti, ove costituito, viene nominato dall'Assemblea della Cia Associazione Provinciale di **PISA** e rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio Provinciale dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione su qualunque controversia che insorga tra i singoli associati o tra essi e gli Organi dirigenti, tra la Cia Associazione Provinciale di **PISA** e le Associazioni di Persone e di settore componenti il Sistema provinciale Cia.

In particolare, ma non in via esclusiva, esso si pronuncia in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico della Cia e delle deliberazioni degli Organi.

Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda del Presidente, o della Giunta provinciale, o della Direzione provinciale, o di qualunque iscritto alla Cia, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente Statuto, agli Statuti di Cia Nazionale e di Cia Regionale, ai Regolamenti, al Codice Etico della Cia, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione. Per le medesime violazioni può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato ed ogni singola impresa associata alla Cia Associazione Provinciale di **PISA**.

Il Collegio Provinciale dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

Il Collegio Provinciale dei Garanti adotta il Regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti, in cui sono stabiliti modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al Collegio, nel il rispetto del principio del contraddittorio

Il Collegio può essere adito dagli Organi e da ogni singolo associato. Avverso pronunce emesse dal Collegio Provinciale dei Garanti può essere adito in sede di appello il Collegio Regionale dei Garanti e successivamente, avverso la decisione del medesimo, può essere adito in sede di appello il Collegio Nazionale dei Garanti.

Ove non costituito, le funzioni di cui sopra sono svolte dal Collegio Regionale dei Garanti. In tal caso, avverso le pronunce emesse dal Collegio Regionale dei Garanti può essere adito, in sede di appello, solo il Collegio Nazionale dei Garanti.

ART. 20 - CUMULO DELLE CARICHE

Il Regolamento Nazionale della Cia definisce la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del Sistema Cia, che nella rappresentanza della Cia in enti ed Istituzioni.

ART. 21 - INCOMPATIBILITÀ

Le incompatibilità esterne al Sistema Cia sono definite nello Statuto Nazionale Cia (Art. 35) e vengono qui interamente richiamate ed acquisite.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le incompatibilità si segnalano le seguenti.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e di componente la Giunta provinciale, sono incompatibili con l'incarico di:

- Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, Consigliere Regionale, Presidente o membro di Governo nazionale, regionale, provinciale;
- Sindaco, Assessore, Capogruppo comunale, Presidente di commissione consiliare provinciale e comunale per Comuni oltre 5.000 abitanti;
- Presidente e/o componente degli Organi esecutivi di Comunità Montane e di Aziende sanitarie locali;
- componente di Organi esecutivi dei partiti a livello comunale per Comuni oltre 5.000 abitanti, provinciale, regionale e nazionale.

Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica sospensione dagli Organi già al momento della presentazione della candidatura.

Venuta meno la causa di incompatibilità, decorso almeno un anno, l'interessato può essere rieletto negli Organi confederali.

Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica od a partecipazione pubblica, ovvero Associazioni intercomunali e di Circoscrizione, possono essere assunti dagli interessati previo l'assenso della Direzione della Cia di appartenenza, che ne verifica le compatibilità funzionali. Nessun assenso è necessario per gli incarichi conferiti dalla Cia.

Il Regolamento Nazionale definisce le modalità per le candidature e le incompatibilità interne al Sistema Cia.

Il Regolamento Nazionale definisce altresì le incompatibilità del Direttore, siano esse interne che esterne al Sistema Cia.

TITOLO V COMITATI TERRITORIALI

ART. 22 - COMITATI TERRITORIALI

La Direzione provinciale può deliberare l'articolazione territoriale della Cia Associazione Provinciale di **PISA** in Comitati comunali e/o intercomunali.

Nei Comitati territoriali (comunali ed intercomunali) si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Cia.

Il Comitato territoriale persegue l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione agli associati sull'azione e sulle opportunità offerte dal Sistema Cia, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero in sintonia con l'attività svolta a livello provinciale e regionale.

ART. 23 - FUNZIONAMENTO DEI COMITATI TERRITORIALI

Ove costituiti, i Comitati territoriali (comunale e/o intercomunale) operano mediante lo svolgimento di Assemblee alle quali partecipano gli iscritti facenti capo a tale articolazione territoriale.

Gli Organi del Comitato territoriale sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente.

Gli Organi dei Comitati territoriali durano in carica quattro anni e devono essere composti da imprenditori agricoli ed imprenditori agricoli per almeno 2/3 dei propri componenti. Non possono far parte degli Organi dei Comitati territoriali i dipendenti a vario titolo della Cia e delle strutture facenti parte del Sistema Cia.

1) L'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato territoriale. La convocazione può avvenire a mezzo lettera ordinaria, e/o mediante avviso affisso nelle sedi della Confederazione, e/o posta elettronica.

L'Assemblea territoriale deve essere convocata anche nel caso in cui la convocazione sia richiesta dalla maggioranza degli iscritti alla Cia Associazione Provinciale facenti capo all'ambito territoriale di riferimento del Comitato, ovvero dalla maggioranza semplice del Comitato Direttivo.

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato territoriale (comunale o intercomunale). Inoltre può eleggere il Comitato Direttivo, stabilendone il numero dei componenti. Ove esistente il Comitato Direttivo, spetta a questo Organo la elezione del Vicepresidente.

Alle riunioni dell'Assemblea territoriale e del Comitato Direttivo deve essere invitato il Presidente Provinciale della Cia.

L'Assemblea territoriale ed il Comitato Direttivo sono convocati in prima ed unica convocazione e possono essere convocati anche per iniziativa del Presidente Provinciale, sentita la Giunta Provinciale.

Tutti gli associati alla Cia Associazione Provinciale **di PISA** facenti capo all'ambito territoriale di riferimento del Comitato hanno diritto di voto nell'Assemblea.

Le decisioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo regolarmente convocati sono sempre valide qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea quadriennale Elettiva viene convocata e decide secondo quanto stabilito dal Regolamento adottato per lo svolgimento delle Assemblee Elettive.

2) Il Comitato Direttivo

Ove ritenuto opportuno dall'Assemblea, può essere eletto un Comitato Direttivo. In tal caso l'Assemblea ne definisce i limiti di mandato, la composizione e le funzioni.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato territoriale, che lo presiede.

3) Il Presidente

Il Presidente del Comitato territoriale è un imprenditore agricolo, resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi. Egli presiede le riunioni del Comitato Direttivo, ove costituito, e dell'Assemblea.

Al Presidente possono essere attribuite funzione di rappresentanza presso le Istituzioni locali ove ciò sia deliberato dalla Direzione provinciale all'atto di costituzione del Comitato territoriale, ovvero in atti successivi. In particolare, egli verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi provinciali.

La funzione di Presidente è assunta dal Vicepresidente tutte le volte che si verifichi l'assenza del Presidente.

Al fine di agevolare il funzionamento, gli Organi del Comitato territoriale sono supportati nell'espletamento delle proprie funzioni, dal Responsabile della sede di zona della Cia indicato dal Direttore.

Dell'esito dei lavori degli Organi dei Comitati territoriali deve essere data informazione alla Giunta provinciale della Cia.

TITOLO VI AUTONOMIA FINANZIARIA E BILANCI

ART. 24 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Cia Associazione Provinciale di **PISA** è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati o comunque ricevuti in proprietà, dalle eventuali riserve liquide non distribuite e dalle liberalità di terzi.

Le entrate della Cia Associazione Provinciale di **PISA** sono costituite dal tesseramento, dalle quote associative, dalle quote di contribuzione, da proventi e contributi erogati da enti pubblici o privati, dagli utili delle società partecipate, da contributi straordinari degli associati, da sottoscrizioni volontarie e da altri proventi previsti dall'art. 148 del TUIR e successive modifiche ed integrazioni.

In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (Art. 148, comma 8, lettera a) del TUIR).

ART. 25 - AUTONOMIA GIURIDICA E FINANZIARIA

La Cia Associazione Provinciale di **PISA** ha propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

Il Patrimonio della Cia Associazione Provinciale di **PISA** è distinto da quello delle Associazioni che costituiscono il Sistema Cia Provinciale, Regionale e Nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori.

Il patrimonio della Cia di **PISA** può essere assegnato, in tutto o in parte, esclusivamente a garanzia della Cia Confederazione Italiana Agricoltori Nazionale e della Cia Associazione Regionale della Toscana solo con apposita deliberazione della Direzione provinciale, ferma la sua utilizzazione per il pagamento di quanto dovuto dalla stessa Cia di **PISA** alla Confederazione Nazionale od alla Confederazione Regionale toscana, o società ed enti del Sistema Cia, o ad altre Associazioni Cia provinciali costituenti il Sistema Cia, per le specifiche obbligazioni assunte dall'Associazione Cia **PISA** verso di esse.

Le obbligazioni della Cia **PISA** sono assunte da essa solo per le proprie attività sociali e senza impegnare le altre Cia provinciali, la Confederazione Regionale Toscana e la Confederazione Nazionale; conseguentemente i creditori della Cia Associazione Provinciale di **PISA** possono far valere i propri diritti solo sul patrimonio dell'Associazione di cui al precedente Art. 24.

ART. 26 - BILANCI

Gli Organi competenti della Cia Associazione Provinciale di **PISA** approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti osservando il principio della competenza nel rispetto di un piano dei conti unico in tutto il territorio nazionale come previsto nel Regolamento Nazionale.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di luglio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno cui si riferisce.

L'esercizio sociale dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO VII NORME FINALI

ART. 27 - SCIoglimento DELLA CIA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI PISA

Lo scioglimento della Cia Associazione Provinciale di **PISA** può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Giunta, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 3/4 dei presenti.

In caso di scioglimento per qualunque causa della Cia Associazione Provinciale di **PISA** l'intero patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (TUIR, art. 148, comma 8, lettera b)).

ART. 28 - REVOCA DELL'ADESIONE AL SISTEMA CIA

La revoca dell'adesione della Cia Associazione Provinciale di **PISA** al Sistema Cia deve essere deliberata da almeno due terzi degli associati alla Associazione medesima.

Tale eventuale delibera produce effetti giuridici formali dall'anno successivo il verificarsi dell'evento.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DELLA CIA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI PISA

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

ART. 30 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MANDATO PER LA LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI.

Il presente Statuto della Cia Associazione Provinciale di **PISA** abroga ogni precedente simile normativa.

Nell'approvare il presente Statuto, l'Assemblea della Cia Associazione Provinciale di **PISA** attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea medesima, Sig. **Stefano Berti**, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

ART. 31 - DISCIPLINA TRANSITORIA.

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Nazionale Cia approvato all'Assemblea Elettiva del 24-26 febbraio 2010, il Presidente in carica alla data di approvazione del presente Statuto può comunque candidarsi alla carica attualmente ricoperta.

Ai sensi del medesimo art. 39, il Direttore provinciale, è nominato secondo le norme del presente Statuto entro il 30 giugno 2010.